

COMUNE DI SOLESINO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 28.12.2012)

(Modificato con deliberazione consiliare n. del 30.11.2013)

(Testo coordinato)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Interpretazione
- Art. 4 Diffusione

TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 5 Sessioni consiliari
- Art. 6 Avviso di convocazione - termini
- Art. 7 Avviso di convocazione – consegna - modalità
- Art. 8 Ordine del giorno
- Art. 9 Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 10 Deposito degli atti
- Art. 11 Relazione sulle proposte
- Art. 12 Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze.
Esito delle votazioni
- Art. 13 Designazione degli scrutatori
- Art. 14 Sedute senza la presenza del pubblico
- Art. 15 Adunanza aperte
- Art. 16 Sedute di prima convocazione
- Art. 17 Sedute di seconda convocazione
- Art. 18 Presidenza delle sedute
- Art. 19 Funzioni del Presidente rispetto all'assemblea
- Art. 20 Disciplina dei Consiglieri
- Art. 21 Poteri del Presidente rispetto al pubblico
- Art. 22 Disciplina della discussione
- Art. 23 Fatto personale
- Art. 24 Questione pregiudiziale e domanda di sospensione
- Art. 25 Chiusura della discussione
- Art. 26 Votazione delle proposte
- Art. 27 Redazione del processo verbale delle sedute
- Art. 28 Contenuto del verbale
- Art. 29 Verbale – deposito – rettifiche - approvazione
- Art. 30 Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Art. 31 Interrogazioni
- Art. 32 Interpellanze
- Art. 33 Mozione
- Art. 34 Assessore non Consigliere
- Art. 35 Revisore dei Conti - Esperti

TITOLO III - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 36 Diritto d'iniziativa
- Art. 37 Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 38 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 39 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 40 Commissioni consiliari permanenti

Art. 40 bis Conferenza dei Capigruppo

TITOLO VI - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 41 Costituzione

Art. 42 Abrogazione – entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D.Lgs. 08.08.2000, n. 267, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina l'attività del Consiglio e trova applicazione nei confronti dei Consiglieri Comunali e delle Commissioni Consiliari.
2. Il suo contenuto ha validità giuridica e operatività compatibilmente con le norme di legge e di statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono rispetto ad esso fonte primaria.

Art. 3

Interpretazione

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale, sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, ai Capigruppo.
3. Qualora nella riunione dei capigruppo l'interpretazione prevalente delle norme non ottenga il consenso della maggioranza, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può attivare la procedura di cui al secondo comma.

5. L'eventuale interpretazione della norma ha validità per tutta la durata della legislatura.

Art. 4

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento deve essere inviata dal Presidente del Consiglio Comunale a tutti i consiglieri comunali.

TITOLO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Sessioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, così come disciplinato dall'art. 10 dello Statuto Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

Art. 6

Avviso di convocazione - termini

1. L'avviso delle riunioni del Consiglio Comunale per le sessioni ordinarie e straordinarie con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri rispettivamente almeno cinque e tre giorni prima della data fissata per la riunione con contestuale deposito in Segreteria degli atti relativi.
2. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili, assicurando la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai Consiglieri Comunali con avviso comunicato comunque almeno 24 ore prima della riunione.
3. In ogni caso l'elenco degli oggetti da trattare può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta e, tale integrazione, può essere comunicata anche mediante e-mail qualora i Consiglieri lo abbiano reso noto all'Ufficio di Segreteria. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio alla quale era stato invitato.
4. Nei termini di cui al presente articolo sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
5. Il computo dei giorni è fatto non comprendendovi quello della consegna e quello in cui ha luogo la seduta. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 7

Avviso di convocazione – consegna – modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla

carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione direttamente al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo del Comune nei termini previsti dal precedente art. 6 e fino alla conclusione dei lavori.
6. L'o.d.g. viene altresì tempestivamente pubblicato sul sito Internet del Comune e ne viene data adeguata informazione.

Art. 8

Ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattare è formato dal Presidente del Consiglio Comunale. Hanno diritto d'iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno i consiglieri secondo quanto previsto dal successivo art. 37.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno.
3. **Se il diritto di iniziativa non viene esercitato entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 30, l'argomento verrà inserito nella seduta consiliare successiva, a meno che non si tratti di una questione urgente; in tal caso il Presidente integra l'elenco degli oggetti già comunicato ai sensi del precedente art. 6 comma 3.**
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito ed allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 9

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente, o su richiesta di un consigliere qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa dal Presidente o su proposta da parte di un consigliere per essere successivamente proseguita, per

ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta. La sospensione non può durare più di dieci minuti.

3. In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione da parte di un consigliere decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

Art. 10

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 6. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Per la consultazione è consentita la visione degli atti durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria.
3. **Contestualmente all'avviso di convocazione del Consiglio, per i consiglieri che l'abbiamo preventivamente comunicato agli Uffici di Segreteria, tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere inviati in copia telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero per posta elettronica per chi non in possesso di apposita PEC.**
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 11

Relazione sulle proposte dell'o.d.g.

1. Quando si debba trattare una proposta, il Presidente dà o fa dare lettura della eventuale relazione introduttiva/illustrativa, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri consiglieri nell'ordine di richiesta.
2. La relazione introduttiva della discussione non può eccedere i dieci minuti.
3. In casi di particolare rilevanza, previsti al comma 10 del successivo art. 22, il Presidente può elevare la durata della relazione di pari tempo.

Art. 12

Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze. Esito delle votazioni.

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno o il giorno successivo a quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, ad eccezione delle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto prevedono per l'approvazione maggioranze speciali di voti validi.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano al fine di calcolare il numero di votanti.
6. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
8. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
9. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e il numero e nominativo dei voti contrari e gli astenuti alla proposta. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 13

Designazione degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere fra gli scrutatori, qualora siano presenti alla seduta.
2. L'Assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 14

Sedute senza la presenza del pubblico

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio il Segretario Comunale.

Art. 15

Adunanza aperte

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi Gruppo di cui all'art. 40 bis, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali movimenti politici interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Art. 16

Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non viene raggiunto il numero minimo dei consiglieri stabilito dal precedente art. 12. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa mezz'ora da quella

fissata nell'avviso di convocazione e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

2. I Consiglieri che entrano o escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario Comunale che avverte il Presidente della eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri e se, ripetuto l'appello, risconta ancora la mancanza del numero legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti. La riunione viene dichiarata deserta, per gli argomenti ancora da discutere se, trascorso il tempo della sospensione temporanea, manca ancora il numero legale.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 17

Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi nei termini e nei modi indicati nell'art. 6 del presente regolamento.
3. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessaria, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente, almeno ventiquattro ore prima.
4. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
5. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 18

Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono dirette dal Presidente del Consiglio. In caso di sua assenza queste sono presiedute dal Sindaco, ed in sua assenza dal Vice Sindaco se consigliere. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, ne fa le veci il consigliere più anziano. Si considera anziano il Consigliere che, in occasione delle elezioni, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 19

Funzioni del Presidente rispetto all'assemblea

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo statuto.
2. Egli:
 - a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge ed il presente regolamento sia da parte dei consiglieri che da parte del pubblico.
3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 20

Disciplina dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali.
3. Se un consigliere turba l'ordine o lede l'onorabilità di qualcuno il Presidente lo richiama.
4. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
5. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sino alla conclusione dell'argomento in discussione.
6. Nella ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta, allontanandolo dall'aula.

Art. 21

Poteri del Presidente rispetto al pubblico

1. Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza delle forze dell'ordine.
2. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno d'approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nei commi precedenti. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta.
5. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui ai commi precedenti o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula ai sensi di legge.

Art. 22

Disciplina della discussione

1. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati da dove, rivolti al presidente ed al Consiglio, effettuano i loro interventi.
2. I consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, prima che sia dichiarata conclusa la discussione, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 5 (cinque) minuti.
4. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, previsti al successivo comma 10, il Presidente, può stabilire che tale limite venga elevato.
5. Ogni consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento tranne che per dichiarazioni di voto o fatto personale.
6. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere.
7. Se il Presidente ha richiamato due volte il consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.
8. Gli interventi per dichiarazioni di voto non possono in alcun caso eccedere la durata di cinque minuti.
9. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente li deve interdire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
10. Le discussioni di particolare rilevanza di cui al comma 4 sono: programmi di opere pubbliche, bilanci, piani regolatori generali e loro varianti, progetti di grandi infrastrutture.

Art. 23

Fatto personale

1. Il Consigliere può chiedere la parola per fatto personale quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro consigliere ovvero quando ritenga che altro membro del consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
2. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
3. In caso di diniego, se il consigliere insiste, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
4. L'intervento per fatto personale non può eccedere i cinque minuti.

Art. 24

Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione suscitata e il consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori di cui uno a favore e uno contro.

Art. 25

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni, al consigliere proponente.
3. La replica non può eccedere la durata di cinque minuti.

Art. 26

Votazione delle proposte

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano .

2. Le votazioni in forma segreta hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento della valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza o della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Su ogni argomento di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a. le votazioni sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi
 - c. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 27

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato da altri impiegati eventualmente designati dallo stesso, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 28

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
 - a. indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b. riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c. indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome dei contrari e degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
 - d. far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto.
4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale o allegato allo stesso a costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stese sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Art. 29

Verbale – deposito – rettifiche - approvazione

1. Il verbale, attraverso le deliberazioni adottate, viene sottoposto ad approvazione nella seduta successiva e depositato a disposizione dei Consiglieri nei termini di cui al precedente art. 6.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene posto in approvazione.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta, se nessuno chiede di intervenire, la proposta viene posta in approvazione. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 30

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività ispettiva hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Sindaco o agli Assessori delegati su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune, le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo nonché la vita della popolazione.
2. Le interpellanze, interrogazioni e mozioni per poter essere discusse in Consiglio Comunale devono obbligatoriamente essere iscritte all'ordine del giorno dello stesso.
3. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni, per essere iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data della seduta del prossimo Consiglio e comunque prima che l'ordine del giorno sia stato diramato. In caso contrario l'interpellanza, l'interrogazione e la mozione andranno discusse nella seduta consigliere successiva.
4. Il consigliere interpellante o interrogante deve chiedere espressamente al momento della presentazione dell'interpellanza o interrogazione che la risposta sia inclusa nell'ordine del giorno per poter essere trattata in Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini previsti dal precedente comma 3.
5. Alle interpellanze e interrogazioni il Sindaco o l'Assessore interessato devono dare risposta per iscritto entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione.
6. In caso di assenza dell'interpellante o dell'interrogante la trattazione viene rinviata alla seduta successiva e s'intendono decadute nel caso di assenza dello stesso interpellante o interrogante per due sedute consecutive.
7. Il computo dei giorni, di cui al precedente 3^a comma, è fatto non comprendendovi quello in cui ha luogo la prossima seduta consigliere.
8. Il tempo per affrontare le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni non può superare complessivamente i quarantacinque minuti .

Art. 31

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;

- b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione, e se del caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
2. La risposta orale alle interrogazioni avviene seguendo l'ordine di presentazione salvo che il Presidente disponga diversamente.
 3. **Le interrogazioni devono essere iscritte all'ordine del giorno per poter essere discusse in Consiglio.**
 4. La risposta ad una singola interrogazione non può mai eccedere la durata di (5) cinque minuti. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no.
 5. La durata dell'intervento di replica non può mai eccedere la durata di (2) due minuti. Dopo la replica, il Presidente o l'assessore possono prendere la parola per un intervento che non ecceda la durata di cinque minuti.
 6. Qualora la risposta richieda un'istruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni è data facoltà al Sindaco di differire la trattazione motivandone le ragioni.
 7. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e della replica.
 8. **Per l'interrogazione valgono le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nel precedente articolo 30.**

Art. 32

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda formulata per iscritto circa i motivi di iniziativa della giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune.
2. La interpellanza può essere presentata o da un capo gruppo o da almeno tre consiglieri.
3. **La risposta orale alle interpellanze avviene seguendo l'ordine di presentazione, salvo che il Presidente disponga diversamente.**
4. **Le interpellanze devono essere iscritte all'ordine del giorno per poter essere discusse in Consiglio.**
5. Anche nel caso in cui l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri solo uno dei firmatari ha facoltà di illustrarla con un intervento la cui durata in nessun caso può eccedere la durata di cinque minuti.
6. La risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato sulla interpellanza non può eccedere la durata di cinque minuti.
7. Dopo la replica il Sindaco o l'assessore prenderà la parola per un intervento la cui durata non può eccedere i tre minuti.
8. Il Presidente può a sua discrezione disporre che interrogazioni e interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
9. I consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto della interpellanza; gli

interventi avranno la durata massima di due minuti.

10. Per l'interpellanza valgono le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nel precedente articolo 30.

Art. 33

Mozione

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. **La mozione deve essere presentata per iscritto al Protocollo Generale. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno rispettando i termini previsti dall'articolo 30. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata da uno di essi.**
3. Al testo delle mozioni e degli ordini del giorno sottoposti alla decisione dell'assemblea possono essere apportati emendamenti come previsto dall'art. 26, comma 5 b. La mozione e l'ordine del giorno possono concludersi con una o più risoluzioni approvate dal Consiglio comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
4. Gli interventi dei consiglieri sulle mozioni non possono eccedere la durata di due minuti. I presentatori di una mozione possono sempre ritirarla. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, di far svolgere contemporaneamente interpellanze e mozioni di argomenti identici o analoghi.
5. Nel caso in cui la mozione riguardi un punto dell'o.d.g. posto in discussione nella seduta del Consiglio Comunale, la mozione va votata prima della votazione conclusiva relativa all'argomento.

Art. 34

Assessore non Consigliere

1. Alle sedute partecipa, con funzioni di relatore e diritto di intervento ma senza diritto di voto, l'eventuale assessore non facente parte del consiglio; la sua presenza non si computa ai fini della validità della seduta. Per i suoi interventi trovano applicazione i limiti temporali previsti per i consiglieri del presente regolamento. Ad eccezione del diritto di voto, l'assessore non consigliere è equiparato a tutti gli effetti ai consiglieri nell'esercizio di tutte le facoltà stabilite dalle leggi.

Art. 35

Revisore dei Conti - Esperti

1. Conformemente a quanto previsto dal TUEL 267/2000 possono partecipare alle sedute consiliari il revisore dei conti, esperti e tecnici per relazioni su argomenti di loro competenza.

TITOLO III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 36

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e o dallo statuto.

Art. 37

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 38

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai Consiglieri che

richiedono direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ai sensi dell'art. 43 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito dalle leggi e dal regolamento comunale vigente in materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 39

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, e di ogni altro atto inerente il loro mandato, nel rispetto di quanto previsto dal TUEL 267/2000.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale.
3. Le copie vengono rilasciate in carta libera, o dove possibile in via telematica, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

TITOLO IV
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 40

Commissioni consiliari permanenti

1. In esecuzione del combinato disposto dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva a quella del suo insediamento, nomina con votazione palese le commissioni consiliari, costituite da consiglieri comunali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi. Essi restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.
2. Il Consiglio Comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari ne stabilisce il numero, la composizione e le materie ad ognuna assegnate.

Art. 40 bis

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza del Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano. Alla riunione può partecipare il Segretario comunale qualora richiesto dal Sindaco.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capogruppo.
5. La riunione della conferenza dei Capigruppo è valida quando sia presente almeno il capo gruppo di maggioranza e uno di minoranza.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario verbalizzante nominato dal Sindaco.

TITOLO VI

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 41

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un solo gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere della lista che ha riportato maggior numero di preferenze.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

Art. 42

Abrogazione – entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 23.12.2002 ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.